

Segreteria Generale
Settore Giustizia Federale
Roma, 30/10/2026

Ufficio Procura Federale
S E D E

Sig. Stefano Franceschi
c/o Avv. Francesco Postiglione
Mail pec: avv.postiglione@pec.it

Sig. Nicola Turrini
Sig. Federico Turrini
c/o Asd Livorno Aquatics
Mail pec: livornoaquaticasd@pec.it

E, per conoscenza,

Tribunale Federale Sezione I

OGGETTO: procedimento Procura Federale n. 7/FIN/2026 – Notifica motivazione decisione C.F.A.
n. 21/2026

Con la presente si notifica la motivazione della decisione adottata in data 16/10/2026
in relazione al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Antonello Panza

All.to descritto



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE N. 21/2026

Ricorso: Procura Federale (Prot. 2530/2026) e appello incidentale Stefano Franceschi vs decisione Tribunale Federale 8/2026 – Proc. P.F. 7/FIN/2026

E' presente in data 16/10/2026 la Corte Federale di Appello composta da:

Avv. Piersalvatore Maruccio	Presidente
Avv. Massimo Bevere	Componente
Avv. Daniela De Tommaso	Componente
Segreteria	M. Luisa Eudizi

Sono presenti l'Avv. Fabio Portelli, Sostituto Procuratore Federale e l'Avv. Francesco Postiglione per il sig. Stefano Franceschi.

Con ricorso ex art. 79 R.G. del 20.07.2026, il Procuratore Federale proponeva impugnazione avverso la decisione del Tribunale Federale n. 8/2026 del 03.07.2026, con la quale veniva irrogata al tesserato Nicola Turrini la sanzione della ammonizione con diffida, per aver rivolto espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti della sig.ra Arianna Di Leo, nonché disposto il proscioglimento dei tesserati Federico Tumini per l'episodio di allontanamento del Leoncini e Stefano Franceschi anche per le ingiurie in concorso nei confronti della Di Leo.

Avverso tale provvedimento, ricorreva il Procuratore Federale che con il primo motivo deduce l'erroneità del proscioglimento di Stefano Franceschi per l'episodio relativo alle offese rivolte alla Arianna Di Leo, mentre per la vicenda dell'allontanamento di Giacomo Leoncini la erronea lettura delle risultanze processuali.

Eccepisce, altresì, l'inesattezza del proscioglimento di Federico Tumini per l'episodio di allontanamento di Giacomo Leoncini dall'impianto, nonché la incongruità della sanzione irrogatagli per le espressioni ingiuriose ed offensive rivolte alla Di Leo.

Si costituiva in giudizio il Franceschi, per il tramite del suo difensore Avv. Francesco Postiglione, depositando una memoria difensiva con la quale respingeva la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente Procura, assumendo, per quanto attiene l'allontanamento del Leoncini dall'impianto, che lo stesso Leoncini nel corso del suo esame avesse escluso di essere stato vittima di comportamenti aggressivi da parte del Franceschi.

Mentre, per l'addebito delle presunte offese in concorso nei confronti della Di Leo l'istruttoria, secondo l'assunto difensivo, non avrebbe fatto emergere un serio e robusto riscontro probatorio per l'attribuzione del fatto anche al Franceschi.

Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione del Tribunale Federale.

Non si costituivano in giudizio Nicola e Federico Turrini, limitandosi a comparire personalmente in sede di udienza.

All'udienza del 16.09.2026, da parte della Corte veniva disposta la rinnovazione parziale dell'istruttoria, disponendo l'audizione della persona offesa Di Leo, dell'arbitro Saverio Candela e del dirigente del Livorno Boldrini, con rinvio della udienza per le incombenze istruttorie al 29.09.2026.

In tale udienza di rinvio, la Di Leo confermava quanto già dichiarato in sede di indagini al Procuratore Federale, aggiungendo anche ulteriori dettagli sulle modalità dell'episodio di "sessismo" cui sarebbe rimasta vittima da parte di Nicola Turrini e Stefano Franceschi, quest'ultimo resosi addirittura responsabile di strattonamenti e strette del braccio e della spalla della Di Leo, per il quale fatto sarebbe stata proposta una denuncia-querela.

L'arbitro, viceversa, evidentemente impegnato negli adempimenti post-partita dalla sua postazione non ha visto e sentito nulla, limitandosi a registrare quello che si presentava dinanzi ai suoi occhi.

Il Boldrini, teste a discarico, ricorda di avere visto Nicola Turrini sul piano vasca e di non averlo visto partecipare a discussioni con chicchessia, mentre il Franceschi, a suo dire, sarebbe uscito dall'impianto "tranquillamente.....in compagnia di altre persone".

All'udienza del 12 ottobre, fissata per la discussioni le parti concludevano ciascuna riportandosi ai propri scritti, la Procura chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso e la difesa la conferma della decisione del Tribunale Federale.

Non può revocarsi in dubbio come l'istruttoria abbia concorso a chiarire le contestazioni attribuite alla parti, quantomeno per l'episodio più grave attribuito a Nicola Turrini e Stefano Franceschi.

.Ed, infatti, per stessa ammissione della presunta parte lesa, sulla cui attendibilità non ci sono margini di dubbi, il Franceschi viene individuato non solo come colui che avrebbe profferito nei suoi confronti parole, rectius, ingiurie, del tutto sgradevoli, ma addirittura come colui il quale si sia reso responsabile di percosse per il quale episodio, la Di Leo avrebbe presentato una denuncia querela.

La Di Leo è certamente attendibile sotto il profilo non solo intrinseco ma anche estrinseco per avere fornito dettagli e riscontri in merito all'episodio cui è rimasta vittima, indicando il padre ed il fratello come presenti nel momento in cui le sono state rivolte le ingiurie.

Intrinsecamente, proprio perché la sua credibilità è determinata da una ricostruzione dei fatti chiara, precisa, lucida e determinata senza esitazioni e/o tentennamenti rispetto al vissuto, esente da fini persecutori verso i suoi aggressori che, tra le altre cose, prima di allora non aveva mai conosciuto.

Il suo narrato dinanzi la Corte di Appello non ha subito modifiche rispetto a quanto riferito al Procuratore Federale, sia con riferimento alla individuazione dei due responsabili sia in merito alla parcellizzazione delle responsabilità di Stefano Franceschi e Nicola Tumini, sebbene, del tutto inopinatamente, per il primo il Tribunale sia addivenuto al suo proscioglimento in assenza di motivazione.

Ed, invero, sotto questo profilo la sentenza va riformata perché è evidente, sotto il duplice aspetto logico-giuridico, l'errore in cui è incorso il Tribunale, da una parte ritenendo attendibile la Di Leo per l'episodio delle ingiurie, dall'altra per lo stesso

episodio contestato in concorso con Nicola Turrini, prosciogliendo il Franceschi senza spiegarne le ragioni.

E' evidente che siamo in presenza di una macroscopica dimenticanza valutativa da parte del Tribunale, e sotto questo aspetto l'errore va colmato. Il fatto è unico e se la Di Leo è credibile, come lo è indubbiamente, la responsabilità del fatto è attribuibile anche allo stesso Franceschi.

Le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate a corrente alternata, senza, tra l'altro, che ne venga dato conto nel percorso motivazionale della sentenza.

Il teste a discarico Boldrini, a parere della Corte non ha contribuito ad apportare alla difesa del Franceschi nessun elemento a lui favorevole.

Egli si trovava a distanza rispetto alla posizione del Franceschi, ed è evidente che dalla sua postazione non poteva ascoltare quello che veniva detto dalla posizione in cui si trovava il Franceschi nel momento in cui si sono profferite le ingiurie; la circostanza che il Franceschi sia uscito tranquillamente dall'impianto non prova nulla, non depone a suo favore e non lo scagiona dalle sue responsabilità.

Così come del tutto immotivata e sproporzionata la sanzione originariamente inflitta al Nicola Turrini, pertanto anche sotto questo profilo la sentenza va riformata nel senso di riconoscere la sua responsabilità in concorso con Stefano Franceschi ed entrambi vanno sanzionati con la sospensione di gg. sette da ogni attività federale.

Discorso a parte merita la vicenda di cui al capo a) dell'incolpazione, sotto questo profilo vanno condivise le conclusioni cui è giunto il Tribunale Federale.

Ed, infatti, le accuse mosse a Federico Turrini e Stefano Franceschi non hanno trovato alcun riscontro probatorio.

La stessa presunta parte offesa Leoncini, nel corso della sua deposizione dinanzi il Procuratore Federale ha fornito una versione dei fatti che scagiona il Franceschi, indicandolo come colui il quale si sarebbe frapposto tra lui ed altri scalmanati che lo spingevano fuori dall'impianto, proprio per evitare che il Leoncini potesse, da questo improvvido comportamento, riportare conseguenze alla propria incolumità.

Mentre, nessuna precisa individuazione è stata data dalla stessa parte lesa, che del gruppo di esagitati ne facesse parte anche Federico Turrini.

Conseguentemente, per questo episodio non è stata raggiunta la prova della responsabilità degli incolpati al di là di ogni ragionevole dubbio.

DELIBERA

di accogliere il ricorso della Procura Federale e comminare ai Signori Stefano Franceschi e Nicola Turrini la sanzione della sospensione per giorni 7 (sette) per il capo B) di incolpazione; conferma nel resto.

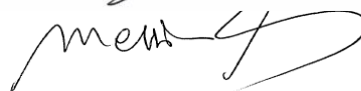
Si notifichi agli interessati

F.to

Avv. Piersalvatore Maruccio Presidente



Avv. Massimo Bevere Componente



Avv. Daniela De Tommaso Componente



....